



PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Verifica

DPO

(Ing. Pierluigi Mauta)

Approvazione ed emissione

Il Presidente/Titolare del Trattamento

(Arch. Diodoro Tomaselli)

Copia controllata
Copia non controllata

n°

Revisione	Data	Paragr.	Descrizione della revisione	Elaborato	Approvato
Rev. 0	27/11/2023		Prima emissione	X	X

Sommario

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMATIVI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE	5
6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	5
7. DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA	5
8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL “CANALE INTERNO”	5
9. PROCESSO	6
10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL “CANALE ESTERNO”.	8
11. DIVULGAZIONI PUBBLICHE	8
12. SISTEMA DI TUTELE PREVISTE DAL DECRETO.....	8
13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
14. ACCESSO AGLI ATTI	10
15. TUTELA DA MISURE RITORSIVE	10
16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE	11
17. RINVIO	11
18. ALLEGATI	11

1. PREMESSA

Il presente procedura è stata elaborata a seguito di emissione del D.Lgs. n. 24 in vigore il 10 marzo 2023 con effetto delle disposizioni a partire dal 15 luglio 2023, con lo scopo di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

La procedura in parola è volta a definire le modalità operative, i canali di comunicazione delle segnalazioni, la determinazione e la suddivisione delle responsabilità dell'organigramma aziendale nonché la gestione, trattamento e conservazione dei dati. Potrà essere integrato, modificato o sostituito ogni qualvolta evoluzioni normative o anche solo ragioni di opportunità lo rendano necessario.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMATIVI

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti nonché quanto inerente la distruzione del Valore pubblico perseguito dalla ASL BI6.
- Linee guida whistleblowing in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- “Procedure per il whistleblowing - Principi e buone pratiche per le organizzazioni pubbliche e private” – pubblicate da Transparency International.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D. Lgs 24/20231 in tema di whistleblowing si applica ai soggetti che segnalano, denunciano o divulgano violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento (in seguito anche “Ordine” o “Ente”).

Per “persona segnalante” si intende “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”. Pertanto, le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. In dettaglio:

- dipendenti dell'Ente, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigenti, quadri e impiegati);
- lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
- volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono servizi in favore dell'Ente.

La segnalazione, denuncia o divulgazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente commesse nell'ambito del contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore, a tale proposito, ha tipizzato le fattispecie di violazioni:

a) violazioni del diritto nazionale con riferimento a:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 (laddove vigente);
- illeciti penali;
- illeciti contabili;

b) violazioni del diritto dell'Unione europea in riferimento a:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori:
- appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'Articolo 325 del TFUE (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione viene ricevuta dall'RPCT, unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso.

L'RPCT si può avvalere della collaborazione di uno o più collaboratori ed un componente deve essere sempre individuato come suo sostituto nei casi di assenza o impedimento superiore ai novanta (90) giorni.

Ai fini della gestione coloro che sono deputati al trattamento dei dati e che accedono al sistema di Whistleblowing, sono soggetti ad attività formative periodiche circa le tematiche di sicurezza e protezione dei dati personali.

Nell'ipotesi di avvicendamento nella funzione di RPCT per termine incarico o cessazione dal servizio, salvo impedimento di forza maggiore, l'RPCT uscente provvederà al passaggio di consegne con il nuovo incaricato, evidenziando le attività svolte e le azioni da intraprendere, rendendolo edotto sulla gestione delle pratiche in corso e le modalità operative di verifica e controllo del sistema di segnalazione attraverso la piattaforma informatica ed il conferimento delle password e/o credenziali di abilitazione necessarie alla gestione del sistema. Qualora il passaggio di consegne non sia possibile per cause di forza maggiore, il recupero delle credenziali di accesso alla e-mail dedicata alle segnalazioni dovrà essere operato tramite il coinvolgimento del gestore dei sistemi informativi aziendali.

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inoltrate alternativamente con le seguenti modalità:

- canale interno dell'Ordine;
- canale esterno istituito presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria

Il canale interno rappresenta la modalità prioritaria di segnalazione ed il suo utilizzo è incoraggiato in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Le procedure di utilizzo e gestione di tale canale, oggetto specifico della procedura in parola, sono dettagliatamente descritte nel paragrafo 8.

La procedura di utilizzo del canale esterno prevede l'inoltro della segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'accesso al canale esterno è consentito, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, al ricorrere di una delle seguenti condizioni al momento della segnalazione:

- il canale interno obbligatorio non è attivo ovvero è attivo ma non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- è stata già effettuata una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di inoltro e le procedure di gestione delle segnalazioni attraverso il canale ANAC sono rese disponibili dall'Autorità sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alle segnalazioni esterne in tema di whistleblowing, cui si rinvia per ogni occorrenza in tal senso.

7. DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA

L'Ordine, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida ANAC di cui in premessa, considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. L'Ordine, quindi, registra le eventuali segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni e conserva la relativa documentazione al fine di renderle rintracciabili nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL “CANALE INTERNO”

8.1. MISSIVA SCRITTA

L'Ordine, in ottemperanza alla vigente normativa, ha previsto la possibilità dell'inoltro delle segnalazioni in forma scritta tramite il servizio di posta interna – protocollo generale (ufficio protocollo), ovvero mediante segnalazione con invio di e-mail all'indirizzo oappcbn.whistleblowing@gmail.com. Per le segnalazioni cartacee occorrerà aver cura di inserire la segnalazione in una busta chiusa con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, indirizzata a Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento.

Per le modalità di segnalazione che prevedono l'invio di un messaggio mail o di un plico cartaceo, è disponibile un Modulo (Allegato 1 alla presente procedura), in formato editabile, sul sito internet dell'Ordine, sezione Società trasparente – sottosezione “Altri contenuti - prevenzione della corruzione”.

L'utilizzo delle modalità sopra descritte presuppongono che il contenuto trasmesso sia una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni pervenute sono protocollate e gestite dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza in quanto destinatario delle comunicazioni.

8.2.SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Le segnalazioni interne possono essere effettuate anche in forma orale utilizzando le linee telefoniche aziendali dedicate di contatto con l'RPCT per il tramite del centralino raggiungibile dall'esterno al n° [0824 47634](tel:082447634). Su richiesta del segnalante essa può essere effettuata anche mediante un incontro diretto con l'RPCT fissato entro quindici (15) giorni dalla richiesta, nel rispetto del massimo livello di sicurezza e di tutela della riservatezza del segnalante.

9. PROCESSO

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

- Presa in carico della segnalazione;
- Attività di verifica preliminare di ammissibilità e fondatezza della segnalazione;
- Fase istruttoria;
- Assunzione di decisione sulla segnalazione.

9.1.PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione viene ricevuta dall'RPCT, unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso. L'RPCT, a seconda del canale utilizzato dal segnalante, mette in atto tutte le azioni necessarie ad una gestione che garantisca la massima riservatezza quali, ad esempio, il deposito in armadio chiuso a chiave di eventuali missive scritte, l'effettuazione di conversazioni a porte chiuse e in locali idonei e anonimi.

Alla ricezione della segnalazione l'RPCT procede ad attribuire un codice unico progressivo registrando data e ora di ricezione in un registro protocollo - Registro Whistleblowing - riservato e gestito in via esclusiva.

L'RPCT procede inoltre, a separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante mediante l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, garantendo la gestione della segnalazione in forma anonima.

In caso di segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso dall'RPCT, se questa è considerata “segnalazione whistleblowing” va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di collaborazione con l'RPCT e i soggetti riceventi la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo.

Qualora non venga utilizzato l'allegato Modulo, la segnalazione deve in ogni caso contenere i seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria ed applicazione delle tutele di legge:

- descrizione circostanziata degli atti o fatti oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione.

Sarà cura del Segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

9.2.ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

L'RPCT, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione.

Procede quindi ad un esame preliminare valutando la sussistenza o meno dei requisiti essenziali per l'applicabilità dell'istituto del whistleblowing, con riferimento sia al segnalante sia al contenuto della segnalazione. Le segnalazioni si intendono comunque carenti dei requisiti essenziali per una loro ammissibilità alla fase istruttoria in caso di:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- contenuti già oggetto di specifiche segnalazioni, già processate o comunque già archiviate;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

È fatta comunque salva la facoltà, per il RPCT, di chiedere al whistleblower chiarimenti e integrazioni.

All'esito di tale fase preliminare, l'RPCT dichiara, alternativamente:

- l'immediata archiviazione della segnalazione per insussistenza dei requisiti essenziali con annotazione nel Registro Whistleblowing delle motivazioni, dandone notizia al segnalante;
- l'ammissibilità della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing" e, quindi, l'avvio della conseguente fase istruttoria.

Ad ogni modo, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

9.3.FASE ISTRUTTORIA

La fase istruttoria è indirizzata a ravvisare la manifesta infondatezza della segnalazione ovvero la sussistenza di fumus di fondatezza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, l'RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e, ove presenti, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Le Aree aziendali coinvolte nell'istruttoria sono tenute al massimo riserbo in merito a tutti gli atti, fatti, informazioni e notizie inerenti al procedimento.

L'istruttoria ha termine entro tre mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

9.4.ASSUNZIONE DI DECISIONE SULLA SEGNALAZIONE E DISPOSIZIONI ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

All'esito dell'istruttoria l'RPCT, qualora ravvisi una manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con idonea motivazione, annotando l'esito nel Registro Whistleblowing e dandone notizia al segnalante. Qualora all'esito delle verifiche la segnalazione risulti fondata in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvede:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente Responsabile della struttura aziendale di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero, in ragione della gravità dei fatti, alla trasmissione all'ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione dell'Ordine (Presidente e membri del Consiglio direttivo) per il pieno ripristino della legalità, della correttezza dell'attività amministrativa e dell'osservanza dei principi sanciti dalla legge.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'Ente ovvero della magistratura.

L'RPCT, quindi, annotato l'esito nel Registro Whistleblowing, comunica al segnalante la decisione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.

9.5. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione nel Registro Whistleblowing, le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Il Registro Whistleblowing viene conservato in forma cartacea ed informatica e confluisce quale sezione opportunamente identificata nel Registro Generale delle attività di trattamento dei dati del Titolare.

Il RPCT assicura - all'interno di un fascicolo riservato cartaceo e/o informatico - la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito

finale delle procedure di segnalazione, assicurando la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela.

10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL “CANALE ESTERNO”.

Sono segnalazioni esterne quelle effettuate dal segnalante direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso i canali predisposti dalla medesima autorità, qualora:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione e vi sia stata inerzia da parte degli organismi interni deputati alla gestione della segnalazione e/o non vi sia stato dato riscontro alcuno a richieste del segnalante;
- il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che laddove venga ad effettuare una segnalazione interna non vi sarebbe dato efficace seguito alla sua gestione o che dalla stessa segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le suddette condizioni per l’effettuazione di segnalazioni esterne possono comportare, a carico dell’Ordine, l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sino ad € 50.000 oltre a costituire responsabilità disciplinare nonché eventuali altre forme di responsabilità. L’Ente, al fine di non incorrere nelle ipotesi richiamate e prevenire situazioni di ostacolo all’attività di segnalazione, violazione dell’obbligo di riservatezza, di anomalia nella gestione delle segnalazioni, ha predisposto canali sicuri di segnalazione “interna”, descritti nei paragrafi precedenti, a tutela del segnalante (whistleblower) e, per il tramite del RPCT, monitora la corretta gestione e rispetto delle tempistiche previste da parte di tutti i servizi e soggetti coinvolti predisponendo e concordando con i referenti aziendali apposita formazione continua per i soggetti autorizzati al trattamento.

11. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L’Ordine è tenuto a garantire la massima tempestività ed efficacia di gestione delle segnalazioni pervenute, assicurando la massima tutela e riservatezza al segnalante, in quanto la protezione Whistleblowing al segnalante è garantita anche laddove effettui una divulgazione pubblica da intendersi come l’atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione di massa, social media in grado di raggiungere un numero elevato di persone qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e/o una segnalazione esterna senza seguito;
- fondati motivi di timori di ritorsione a carico del segnalante o che la segnalazione non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al di fuori dei casi specifici suindicati, l’Ordine si riserva di intraprendere nei confronti del soggetto e/o dei soggetti terzi che hanno coadiuvato la diffusione pubblica di informazioni non rientranti nella tutela Whistleblowing, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto professionale dei giornalisti, ogni eventuale ed ulteriori azione a salvaguardia della propria immagine o tutela di differenti diritti lesi.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, questi non può vedere tutelata la sua riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l’identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo dedicato.

Il Decreto, infine, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di inoltrare denuncia alle Autorità giudiziarie in caso di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, va precisato che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

12. SISTEMA DI TUTELE PREVISTE DAL DECRETO

12.1. INQUADRAMENTO

Il Decreto offre un complesso sistema di tutele a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. Tali tutele si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del

ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Le tutele, pertanto, si applicano anche:

- al facilitatore, quale persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Al fine di vedersi riconosciute le tutele previste, restano fermi i presupposti soggettivi, oggettivi e l'osservanza della modalità di segnalazione come descritti nella presente procedura.

Il Sistema di protezione previsto dal Decreto comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione - le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il Decreto, infine, vieta in generale rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative o sindacali) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il RPCT che riceve la segnalazione, garantisce la riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, etc.), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al loro nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Il RPCT è l'unico soggetto che può valutare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante.

In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile o nell'ambito del procedimento disciplinare il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (rispettivamente l'instaurazione di un procedimento penale o contabile o l'indispensabilità dell'informazione per la difesa dell'incolpato e il consenso del segnalante).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, l'identità della persona segnalante: non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; o può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato previa comunicazione scritta alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e previo consenso espresso della persona segnalante.

Nei casi previsti, pertanto, il RPCT provvederà ad acquisire il consenso del segnalante a rivelare l'identità. Qualora il Segnalante si opponga, la segnalazione non può avere seguito.

14. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della tutela della riservatezza del segnalante (Whistleblower), la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge del 7 agosto 1991 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo" nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dati o nelle ipotesi di disvelamento dell'identità previste all'articolo 10, l'identità non può più essere considerata sottratta all'accesso previsto al comma 1 (accesso documentale L. 241/1990, accesso civico generalizzato D.Lgs 33/2013). In tale specifica ipotesi l'Ordine ed i servizi interessati saranno tenuti a valutare l'istanza di ostensione della segnalazione, applicando le discipline previste dalle singole tipologie di accesso (documentale, semplice e generalizzato). L'Ente dovrà applicare il criterio del congruo bilanciamento dei contrapposti interessi e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati se concedere o meno l'accesso alla segnalazione. Qualora nell'ambito del procedimento penale in fase di indagini preliminari, il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p. (cd Accesso Giudiziale), chieda l'ostensione ai fini delle indagini difensive, di documenti in possesso della PA da cui potrebbe disvelarsi l'identità o l'identificazione del soggetto segnalante, a fronte del diniego apposto da parte dell'Ordine, la stessa potrà essere obbligata a ostendere le informazioni richieste solo a seguito di un provvedimento espresso dell'organo giudiziario.

15. TUTELA DA MISURE RITORSIVE

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

La legge codifica in un elenco, non esaustivo, le fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre alle casistiche espressamente indicate nel D.Lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni anche, ad esempio, la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); una revoca ingiustificata o un mancato conferimento di incarichi.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti. Tali condizioni sono:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del Decreto;
- sussiste un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In carenza di tali condizioni, analogamente, si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La tutela prevista cessa, invece, in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Nelle ipotesi anzidette è prevista l'applicazione, da parte dell'Ente, di sanzione disciplinare a causa del comportamento tenuto dal segnalante.

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'Ente – in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata – devono essere trasmesse, da parte dei soggetti tutelati esclusivamente ad ANAC secondo le modalità da questa definite, accedendo cioè alla piattaforma a tale scopo resa disponibile.

Qualora il RPCT dell'Ordine sia per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, garantendo sempre la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata, provvede prontamente a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

In caso di accertamento di un atto/provvedimento ritorsivo adottato dall'Ente nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati, detto atto/provvedimento viene dichiarato nullo dall'ANAC. L'atto o il provvedimento ritorsivo possono anche essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Ente.

16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si ascrivono anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni quali:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di cui sopra operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa. Tali condizioni, che devono ricorrere cumulativamente, sono:

- la sussistenza di fondati motivi, al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

17. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si rimanda al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, alle linee guida adottate con Delibera ANAC n. 311/2023 e all'ulteriore normativa nazionale ed europea applicabile.

18. ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo "Segnalazione di violazioni normative";

Allegato 2 – Informativa privacy;